



<b>Comunicazione della CAV-PP</b>	<b>C -03/2012</b>	italiano
<b>Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione</b>		

Edizione del: 22.05.2012  
Ultima modificazione: Prima edizione

# Tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione

## 1. Valutazione giuridica della questione di fondo

Giusta l'articolo 49 capoverso 1 LPP gli istituti di previdenza possono impostare liberamente il finanziamento delle loro prestazioni nell'ambito di detta legge. Non vi sono prescrizioni riguardo alla fissazione del tasso d'interesse per la previdenza più estesa (art. 49 cpv. 2 LPP).

Di conseguenza il consiglio di fondazione è libero di stabilire l'interesse sull'avere di vecchiaia, a patto che il tasso d'interesse minimo fissato per legge sia rispettato, fatto verificabile tramite il conto testimone (l'avere di vecchiaia regolamentare deve essere almeno pari all'avere di vecchiaia LPP).

Questa procedura rispecchia la concezione della LPP quale legge quadro contenente prescrizioni minime ed è conforme al cosiddetto principio d'imputazione, ben radicato nella giurisprudenza.

Anche l'UFAS ha espresso alla CAV-PP il parere che un tasso d'interesse nullo è ammesso anche al di fuori della situazione di una copertura insufficiente dell'istituto di previdenza. L'UFAS ritiene, in particolare, che non si possa trarre dalle direttive del Consiglio federale sulle misure di risanamento nella previdenza professionale, che prevedono esplicitamente la possibilità di applicare un tasso d'interesse nullo, la conclusione contraria secondo cui un tale tasso d'interesse non è ammesso al di fuori di una situazione di copertura insufficiente.

In effetti, le direttive stabiliscono unicamente ciò che è permesso in questa situazione, ma non prescrivono in alcun modo come debba comportarsi un istituto di previdenza con un grado di copertura superiore al 100 %. Oltretutto, la precedente formulazione delle direttive, che ammetteva il ricorso al tasso d'interesse nullo unicamente in una situazione di copertura insufficiente, è stata abrogata.

In conclusione, non esiste una disposizione legale che vieti l'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione al di fuori di una situazione di copertura insufficiente. Questa misura rientra nella libertà operativa degli istituti di previdenza ed è conforme al principio d'imputazione.

## 2. Conseguenze pratiche

La legittimità dell'applicazione di un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione non significa che gli istituti di previdenza possano farne un uso indiscriminato. Il consiglio di fondazione è tenuto, infatti, a prendere provvedimenti adeguati alla situazione finanziaria. L'applicazione di un tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione deve essere opportuna e motivata e non vi si può far ricorso per salvare dei piani previdenziali sottofinanziati o per riassorbire coperture insufficienti di natura strutturale.

Tra provvedimento e causa deve esserci un nesso.

Il tasso d'interesse minimo o nullo secondo il principio d'imputazione è una misura che colpisce unicamente gli assicurati attivi e che va quindi usata con cautela, ad esempio in caso di rendimento negativo o di rischio imminente di sottocopertura. Dal punto di vista della politica sociale si può, comunque, affermare che gli assicurati con guadagni assicurati più bassi sono meno toccati da questo provvedimento, in quanto all'avere di vecchiaia LPP continua ad essere applicato il tasso d'interesse minimo.

Per valutare la legittimità del ricorso a un tasso d'interesse ridotto o nullo secondo il principio d'imputazione si deve tenere conto della stabilità dell'intero sistema. Questa misura permette di evitare il prevedibile insorgere di una copertura insufficiente ed eventuali provvedimenti più radicali. Contri-

buendo a garantire la sicurezza finanziaria degli istituti di previdenza, essa vuole rafforzare la previdenza professionale e comporta quindi dei vantaggi per ogni singolo assicurato.

A tale proposito va menzionato il principio secondo cui gli istituti di previdenza devono offrire in ogni tempo garanzia di potere adempiere gli impegni assunti (art. 65 cpv. 1 LPP). Questo compito spetta al consiglio di fondazione che deve avere modo di ricorrere anche a misure impopolari quando il caso lo richiede. Se non lo fa e, di conseguenza, l'istituto di previdenza perde il proprio equilibrio finanziario, il consiglio di fondazione può eventualmente essere chiamato a risponderne. Egli deve valutare i vantaggi e gli svantaggi di un tale provvedimento e rispondere delle conseguenze. Nell'adempimento di questo compito dispone di un potere discrezionale in cui non possono interferire né le autorità di vigilanza né tantomeno la CAV PP. Queste hanno il compito d'intervenire quando l'istituto di previdenza eccede nell'esercizio del proprio potere discrezionale o lo trascura.

Per questo motivo la Commissione evita consapevolmente di stabilire dei limiti fissi, soprattutto se questi non possono essere desunti dalla legge. La varietà delle strutture degli assicurati, delle basi tecniche e degli altri parametri degli istituti di previdenza rendono in ogni caso quasi impossibile la definizione a livello generale di limiti astratti che siano adatti ad ogni singolo caso. Al consiglio di fondazione spetta l'importante compito di ricercare una soluzione adeguata, all'autorità di vigilanza spetta quello non meno importante di giudicare nel singolo caso se il consiglio di fondazione abbia esercitato correttamente il proprio potere discrezionale oppure se ne abbia abusato.